



Nota informativa / Condizioni contrattuali



sommario

Legenda

Nota informativa

- A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione
- B. Avvertenze per il Contraente
- C. Informazioni relative al contratto
- 1. Prestazioni assicurative
- 2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa
- 3. Esemplificazione dell'andamento delle prestazioni
- 4. Opzioni del contratto
- 5. Costi
- 6. Durata del contratto
- 7. Modalità di versamento del premio
- 8. Riscatto
- 9. Accettazione della proposta e sua modalità di revoca
- 10. Modalità di esercizio del diritto di recesso
- 11. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni
- 12. Regime fiscale
- 13. Legge applicabile al contratto
- 14. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli
- 15. Lingua in cui è redatto il contratto

Condizioni contrattuali

legenda

Società: la Compagnia di Assicurazione Zurich Life

Insurance Italia S.p.A. - Società a socio unico.

Contraente: chi stipula il contratto con la Società.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Proposta di assicurazione: il documento contenente la proposta del

Contraente per la stipulazione del contratto di

assicurazione con la Società.

Polizza: il documento (costituito dalla Proposta di

assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della Proposta) che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

Capitale nominale: l'importo la cui restituzione è prevista a

scadenza, pari al premio versato.

Durata dell'assicurazione: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data

di decorrenza e la data di scadenza del

contratto.

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far

fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

Opzione al termine: la possibilità da parte del Contraente di ricevere

una prestazione diversa da quella principale.

Riscatto del contratto: la risoluzione del contratto richiesta dal

Contraente prima della scadenza del contratto.

Obbligazioni: il titolo di debito "3CIF Index Linked Notes

due 2012", al cui valore sono legate le prestazioni della polizza "Zurich Extra".

Emittente: la Società Caisse Centrale du Credit Immobilier

de France, 41 Avenue George V, 75008 Parigi,

Francia.

Agente di calcolo: la Società Deutsche Bank AG London

Winchester House, 1 Great Whinchester Street, London EC2N 2EQ, GB, che effettuerà

settimanalmente la valorizzazione delle

Obbligazioni.



nota informativa

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP. La presente Nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. -Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia -(d'ora innanzi la Società). Sede legale a Milano – Italia – Piazza Carlo Erba n. 6.

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami I e V di cui alla Tab. A dell'Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 con D.M. del 19 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo III di cui alla Tab. A dell'Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, nel cui ambito è classificato il presente prodotto, con Provvedimento ISVAP n. 636 del 31 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1997).

B. Avvertenze per il Contraente

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare a fronte della presente polizza sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dal titolo di debito "3CIF Index Linked Notes due 2012" (d'ora innanzi le Obbligazioni), acquistato dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Gli interessi variabili maturati dalle Obbligazioni sono a loro volta collegati al valore di mercato di 25 titoli azionari.

Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all'andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella successiva Sezione C.

La sottoscrizione della presente polizza comporta una serie di rischi specifici riconducibili alle sopramenzionate caratteristiche del prodotto:

- rischio di controparte: il pagamento della prestazione prevista alla scadenza del contratto, pari all'ammontare del premio versato dal Contraente (d'ora innanzi il Capitale nominale), è garantito da Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 41 Avenue George V, 75008 Parigi, Francia, in qualità di società emittente le Obbligazioni (d'ora innanzi l'Emittente). Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente ricade sul Contraente;
- rischio di interesse: il pagamento dei primi 2 importi annuali maturati dalle citate Obbligazioni, riconoscibili al Contraente a titolo di prestazioni addizionali, è garantito dall'Emittente; non è invece in alcun modo garantito il pagamento dei successivi 5 importi annuali in quanto legato

- all'andamento di determinati titoli azionari. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali titoli azionari ricade quindi sul Contraente;
- rischio di cambio: non esistono rischi legati alle variazioni dei cambi tra le monete utilizzate nei diversi mercati.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le prestazioni previste dal contratto, tra le quali la restituzione a scadenza di un ammontare pari al premio versato, non sono in alcun modo garantite dalla Società.

Informazioni dettagliate sulle prestazioni sono riportate nella successiva Sezione C.
L'esercizio del diritto di riscatto può comportare un effetto economico negativo per il Contraente, soprattutto se esercitato nei primi anni di durata contrattuale ed anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un nuovo contratto di analogo contenuto.

Non vi è, né offerta dalla Società, né offerta dall'Emittente o da altro soggetto, una garanzia di valore minimo in occasione del riscatto né quindi la certezza di poter recuperare il premio versato.

Informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo del valore di riscatto sono riportate nella successiva Sezione C.

La presente polizza è distribuita per il tramite della Deutsche Bank S.p.A.

Leggere attentamente tutta la Nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. Informazioni relative al contratto

- 1. Prestazioni assicurative
- 1.1 Prestazioni e modalità di calcolo

Prestazioni in caso di sopravvivenza dell'Assicurato durante la durata ed alla scadenza contrattuale

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata ed alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni, in scadenza anch'esse l'11 aprile 2012, acquistate dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse.

In particolare l'ammontare maturato dalle Obbligazioni è costituito da:

- il valore nominale liquidabile alla scadenza contrattuale;
- una cedola pari al 3% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile all'11 aprile 2006;
- una cedola pari al 4% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile all'11 aprile 2007;
- una eventuale cedola liquidabile ad ogni Ricorrenza indicata nella "Tabella Date", pari al maggiore tra:
 - a) importo ottenuto moltiplicando il valore nominale delle Obbligazioni per lo "Step Floor" raggiunto alla Ricorrenza come indicato nella "Tabella Step Floor" o 0

- (zero) per la cedola liquidabile alla Ricorrenza dell'11 aprile 2008:
- b) importo ottenuto moltiplicando il valore nominale delle
 Obbligazioni per la percentuale calcolata in base alla formula:
 percentuale = 9% + (26% x
 "Performance MIN")

dove

- per "Step Floor" alla Ricorrenza si intende:
- a) 0%, nel caso in cui alla Ricorrenza precedente la percentuale applicata al valore nominale delle Obbligazioni per il calcolo della cedola sia inferiore a ciascuno dei seguenti "Livelli percentuali": 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e 10%;
- b) il "Livello percentuale" più alto raggiunto, nel caso in cui alla Ricorrenza precedente la percentuale applicata al valore nominale delle Obbligazioni per il calcolo della cedola sia pari o superiore a qualsiasi dei suddetti "Livelli percentuali";
- per "Performance MIN" si intende: la minore tra le variazioni percentuali di ciascuno dei titoli azionari descritti al successivo punto 2, rilevate dalla data di emissione delle Obbligazioni (l'11 aprile 2005) nella Data di osservazione di riferimento indicata nella "Tabella Date". Per ciascun titolo azionario la variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione di riferimento per il valore iniziale (il valore ufficiale

di chiusura dell'11 aprile 2005) e diminuendo il risultato di 1.

Tabella Date

Ricorrenza	Date di osservazione
11 aprile 2008	4 aprile 2008
11 aprile 2009	6 aprile 2009
11 aprile 2010	6 aprile 2010
11 aprile 2011	4 aprile 2011
11 aprile 2012	4 aprile 2012

Nel caso in cui le Date di osservazione sovraesposte cadano in un giorno di borsa chiusa per almeno uno dei titoli azionari descritti al successivo punto 2, la data di osservazione valida per l'anno sarà quella di borsa aperta per tutti i titoli immediatamente seguente.

Tabella Step Floor

Percentuale applicata per il calcolo della cedola alla Ricorrenza precedente	Step Floor alla Ricorrenza
da 0% a 4,99%	0%
da 5% a 5,99%	5%
da 6% a 6,99%	6%
da 7% a 7,99%	7%
da 8% a 8,99%	8%
da 9% a 9,99%	9%
da 10%	10%

Le precise modalità di determinazione della eventuale cedola pagabile ad ogni Ricorrenza sono descritte nell'Art. 2 delle Condizioni contrattuali ('Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali').

Altre importanti disposizioni, tra cui quelle applicabili in caso di potenziali eventi modificativi del valore dei suddetti titoli azionari, sono riportate nell'Art.3 delle Condizioni contrattuali ('Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione



periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali').

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alle rispettive date di maturazione, la prestazione riconosciuta al Contraente per mezzo dell'acquisto da parte della Società delle Obbligazioni è quindi pari:

- al Capitale nominale (pari al premio unico versato dal Contraente) pagabile alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012;
- ad un importo pari al 3% del Capitale nominale, pagabile all'11 aprile 2006;
- ad un importo pari al 4% del Capitale nominale, pagabile all'11 aprile 2007;
- all'eventuale ulteriore importo pagabile ad ogni Ricorrenza se ed in quanto maturato dalle suddette Obbligazioni, pari al maggiore tra:
 - importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per lo "Step Floor" raggiunto alla Ricorrenza come indicato nella "Tabella Step Floor" o 0 (zero) per l'importo pagabile alla Ricorrenza dell'11 aprile 2008;
 - importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per la percentuale calcolata in base alla formula descritta in precedenza.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.

È possibile che l'entità delle prestazioni liquidabili risulti inferiore al premio pagato solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente, ed in conseguenza di ciò il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse.

In ogni caso, qualora il valore di mercato delle Obbligazioni scenda sotto un livello tale da manifestare concretamente il rischio dell'insolvenza dell'Emittente e quindi di una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato la Società ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale

Le prestazioni che la Società si impegna a pagare in caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni come descritto in precedenza.

In particolare la prestazione riconosciuta ai Beneficiari per mezzo dell'acquisto da parte della Società delle Obbligazioni è pari:

- al Capitale nominale (pari al premio unico versato dal Contraente) pagabile alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012;
- ad un importo pari al 3% del Capitale nominale, pagabile, se è preventivamente intervenuto il decesso dell'Assicurato, all'11 aprile 2006;
- ad un importo pari al 4% del Capitale nominale, pagabile, se è preventivamente intervenuto il decesso dell'Assicurato, all'11 aprile 2007;
- e all'eventuale ulteriore importo, pagabile ad ogni Ricorrenza

successiva alla data del decesso dell'Assicurato se ed in quanto maturato dalle Obbligazioni, pari al maggiore tra:

- importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per lo "Step Floor" raggiunto alla Ricorrenza come indicato nella "Tabella Step Floor" o 0 (zero) per l'importo pagabile alla Ricorrenza dell'11 aprile 2008;
- importo ottenuto moltiplicando il Capitale nominale per la percentuale calcolata in base alla formula descritta in precedenza.

È previsto inoltre il riconoscimento, alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012, di una maggiorazione del Capitale nominale pari:

- in caso di morte dell'Assicurato prima del compimento del 66° anno di età, al 5% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro;
- in caso di morte dell'Assicurato non prima del compimento del 66° anno di età, allo 0,20% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro.

È data facoltà, ai Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, di richiedere, in alternativa alla corresponsione delle prestazioni assicurate sopra descritte, la liquidazione immediata di un importo pari al valore di riscatto, calcolato come illustrato al successivo punto 8 ("Riscatto"). In tal caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale nominale viene comunque incrementato della maggiorazione descritta al precedente paragrafo.

Il riconoscimento della

maggiorazione del Capitale nominale in caso di morte è soggetto alle eccezioni dettagliate nell'Art.4 delle Condizioni contrattuali ("Esclusioni"). L'assicurazione per il rischio di morte richiederebbe infatti il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.) attraverso l'esibizione dei risultati di analisi mediche effettuate all'atto della sottoscrizione del contratto. Nel caso della presente assicurazione è tuttavia possibile limitarsi alla sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di salute, predisposta dalla Società, all'atto della sottoscrizione del contratto. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della maggiorazione della prestazione.

In considerazione del fatto che il rischio di controparte ricade sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.

È possibile che l'entità della prestazione liquidabile risulti inferiore al premio pagato solo nel caso in cui si verifichi l'insolvenza dell'Emittente, ed in conseguenza di ciò il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse.

In ogni caso, qualora il valore di

mercato delle Obbligazioni scenda sotto un livello tale da manifestare concretamente il rischio dell'insolvenza dell'Emittente e quindi di una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato la Società ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

1.2 Parametro di riferimento a cui è collegata la prestazione

Come innanzi detto le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata del contratto ed alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012, sono direttamente collegate agli interessi ed al valore capitale maturati dalle Obbligazioni.

Le Obbligazioni rientrano nella definizione b) del comma 2 del D.Lgs. 58/1998: "obbligazioni, titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali" ed in particolare sono definibili come Euro Medium Term Notes.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle citate Obbligazioni è riportata nel successivo punto 2.

2. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall'impresa

Le Obbligazioni integralmente acquistate dalla Zurich Life Insurance Italia S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, costituiscono un titolo di debito strutturato, a valore nominale di Euro 5.000,00 per ogni obbligazione. Le Obbligazioni hanno effetto dall'11 aprile 2005 e scadenza l'11 aprile 2012; la loro

durata è quindi pari a 7 anni. Il prezzo di emissione è 90,50%. La società emittente è Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, 41 Avenue George V, 75008 Parigi, Francia. Attualmente Caisse Centrale du Credit Immobilier de France è dotata del Rating A+ attribuito da Standard & Poor's e del Rating A1 attribuito da Moody's secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti di tale natura.

Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso per i primi 2 anni e variabile condizionale per i successivi 5 anni. Infatti esse sono uno strumento finanziario strutturato composto da una componente obbligazionaria (componente zero coupon) volta alla copertura del capitale e da una componente derivata che fornisce un rendimento aleatorio, attraverso l'esposizione ai mercati sottostanti. Il tasso annuo di rendimento nominale della componente obbligazionaria è pari allo 0%. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria è pari al 3,39%. Il tasso annuo di rendimento lordo effettivo minimo dell'intero strumento finanziario, comprensivo della componente derivata, è pari al

La componente derivata del suddetto strumento finanziario è costituita da un'opzione esotica chiamata "Worst-of-Call" e dal valore attuale di due importi pari il primo al 3% ed il secondo al 4% del valore nominale delle Obbligazioni, calcolato ai tassi di rendimento del 2,40% e del 2,60% e pagabili rispettivamente alle date dell'11 aprile 2006 e dell'11 aprile 2007.



Come già descritto al precedente punto 1.1 ('Prestazioni e modalità di calcolo') questa componente derivata fornisce all'11 aprile 2006 e all'11 aprile 2007 una cedola fissa rispettivamente del 3% e del 4% e ad ogni Ricorrenza una cedola condizionale pari al maggiore tra:

- lo "Step Floor" raggiunto alla Ricorrenza (come indicato nella "Tabella Step Floor" riportata al punto 1.1) o 0% per la cedola liquidabile alla Ricorrenza dell'11 aprile 2008;
- 9% + 26% della minore tra le variazioni percentuali dei 25 titoli componenti il portafoglio rilevate dalla data di emissione (l'11 aprile 2005) nella Data di osservazione di riferimento (secondo la "Tabella Date" indicata al punto 1.1).
 Per ciascun titolo azionario, la

variazione percentuale si calcola dividendo il valore ufficiale di chiusura della Data di osservazione di riferimento per il valore iniziale (il valore ufficiale di chiusura dell'11 aprile 2005) e diminuendo il risultato di 1.

La cedola condizionale non viene mai pagata se in tutte le Date di osservazione almeno un titolo sia disceso ad un valore pari o inferiore al 65,38% del rispettivo valore ufficiale di chiusura dell'11 aprile 2005. D'altra parte, ogni qual volta, ad una qualsiasi delle Ricorrenze a partire dall'11 aprile 2008 e fino all'11 aprile 2011, sia pagata una cedola condizionale applicando una percentuale pari o superiore ad uno qualsiasi dei seguenti "Livelli percentuali": 5%, 6%, 7%, 8%, 9% o 10%, tale "Livello percentuale" rappresenterà la cedola minima da

liquidare alla Ricorrenza successiva. Il rischio cui è esposto l'investitore che compra l'opzione è quindi il rischio di deprezzamento delle azioni in tutte le Date di osservazione ad un livello pari o inferiore al 65,38% del rispettivo valore ufficiale di chiusura dell'11 aprile 2005.

Il valore della componente derivata è pari, alla data dell'8 febbraio 2005, al 11,3% del valore nominale del prestito obbligazionario (di cui 4,6% per l'opzione collegata ai titoli azionari e 6,7% per le cedole del 3% e del 4% pagabili rispettivamente alle date dell'11 aprile 2006 e dell'11 aprile 2007).

Nella tabella allegata "Tabella titoli azionari" sono elencati i titoli azionari che costituiscono il portafoglio sottostante la componente derivata.

Tabella titoli azionari

Azione	Borsa, Nazione	Settore industriale	Codice Reuters	
ALIONC	Doisa, ivazione	Sectore maustriale	Codice Redicts	
Hewlett Packard	New York, USA	Computer	HPQ.N	
Alcatel	Parigi, Francia	Apparecchiature per Telecomunicazioni	CGEP.PA	
Reuters Group	Londra, UK	Multimedia	RTR.L	
Newmont Mining	New Jork, USA	Miniere d'oro	NEM.N	
Motorola	New York, USA	Apparecchiature per Telecomunicazioni	MOT.N	
Schering-Plough	New York, USA	Medico	SGP.N	
Biogen Idec	Nasdaq, USA	Medico e Biomedico	BIIB.OQ	
Ford Motor	New York, USA	Automobilistico	F.N	
Ericsson	Stoccolma, Svezia	Apparecchiature per Telecomunicazioni	ERICb.ST	
Bae Systems	Londra, UK	Difesa	BA.L	
Astrazeneca	Londra, UK	Medico	AZN.L	
Sony Corp	Tokyo, Giappone	Prodotti Audio/ Video	6758.T	
Enel	Milano, Italia	Elettrico	ENEI.MI	
Amazon.com	Nasdaq, USA	Prodotti e-commerce	AMZN.OQ	
Cisco Systems	Nasdaq, USA	Prodotti di Rete	CSCO.OQ	
Mitsubishi Tokyo Financial Group	Tokyo, Giappone	Servizi Bancari	8306.T	
Yamanouchi Pharmaceutical Co	Tokyo, Giappone	Medico	4503.T	
Iberdrola	Madrid, Spagna	Elettrico	IBE.MC	
Cable & Wireless	Londra, UK	Telecomunicazione	CW.L	
Fuji Photo Film	Tokyo, Giappone	Apparecchi fotografici	4901.T	
Ahold	Amsterdam, Olanda	Alimentare	AHLN.AS	
Adecco	Virt-x, Svizzera	Risorse Umane	ADEN.VX	
Toyota Motor	Tokyo, Giappone	Automobilistico	7203.T	
Hbos	Londra, UK	Sevizi bancari	HBOS.L	
Eli Lilly	New York, USA	Medico	LLY.N	

Il valore della componente derivata è stato calcolato usando il metodo di pricing Montecarlo. Il metodo consiste nel fare un grande numero di simulazioni, ipotizzando che i vari titoli del paniere seguano un moto browniano con una distribuzione dei rendimenti log-normale. Viene poi calcolato, per ogni simulazione, il tasso di rendimento della componente derivata. Il valore è dato dalla speranza matematica di questi rendimenti.

I parametri di valutazione usati si sono basati sulle volatilità storiche dei titoli del paniere, che sono riportate nella "Tabella volatilità" allegata.

La volatilità di una serie di valori è una misura del loro scostamento dal valor medio osservato nel periodo di osservazione e consente quindi di avere una indicazione sulla variabilità dei valori assunti dai titoli azionari: più alta è la volatilità, maggiore risulta essere la variabilità dei valori, e dunque la rischiosità.

Le Obbligazioni verranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrilevanza dei volumi trattati, l'Agente di calcolo - Deutsche Bank AG London Winchester House, 1 Great Whinchester Street, London EC2N 2EQ, GB - procederà alla determinazione del loro valore. Il prezzo delle Obbligazioni sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito www.zurich-db.it.

Tabella volatilità

Titoli	Volatilità minima	Volatilità media	Volatilità massima
Hewlett Packard	17,9	40,1	79,7
Alcatel	12,8	40,7	139,8
Reuters Group	15,9	37,1	101,8
Newmont Mining	17,7	39,0	101,3
Motorola	17,9	41,6	92,6
Schering-Plough	12,2	30,2	68,1
Biogen Idec	26,3	69,8	133,1
Ford Motor	15,3	32,4	79,5
Ericsson	18,6	47,3	138,3
Bae Systems	13,8	36,0	128,8
Astrazeneca	11,7	26,1	65,1
Sony Corp	9,9	31,4	64,0
Enel	11,9	22,8	44,2
Amazon.com	36,2	79,0	133,0
Cisco Systems	22,0	47,4	101,8
Mitsubishi Tokyo Financial Group	19,2	42,8	64,4
Yamanouchi Pharmaceutical Co	10,6	27,4	63,3
Iberdrola	7,8	21,7	39,7
Cable & Wireless	15,8	36,9	162,5
Fuji Photo Film	13,4	31,3	57,3
Ahold	9,9	31,4	225,3
Adecco	16,4	42,9	100,0
Toyota Motor	11,6	27,3	58,5
Hbos	16,0	30,2	62,5
Eli Lilly	15,0	29,3	82,6

Volatilità storiche misurate su base giornaliera a partire dal 01/01/1990, o dalla prima data di quotazione se successiva.



Tabella Valori storici dei titoli azionari

Date	HP	Alcatel	Reuters	Newmont Mining	Motorola	Shering Plough	Biogen	Ford	Ericsson	Bae System	Astrazeneca	Sony	Enel	Amazon	Cisco	Mitsubishi Tokio	Yamanouchi Pharma	Iberdrola	Cable & wir	Fuji Photo	Ahold	Adecco	Toyota motor	Hbos	Ely Lilly
31/12/1993	7,71	25,67	439,85	46,17	13,78	8,56	0,96	11,77	7,38	96,02	817,23	2755			1,79		2010	6.16	501,26	2470	6,00	18,70	1800		14,84
29/04/1994	7,83	20,89	523,30	41,25	13,31	7,62	0,60	10,65	7,42	113,70	669,93	2880			1,68		1930	5.81	432,12	2190	6,08	24,40	1990		12,31
31/08/1994	8,78	18,26	503,11	42,88	16,11	8,73	0,46	10,67	9,01	117,18	815,78	3055			1,38		1920	5.29	448,45	2250	6,06	25,40	2160		14,25
30/12/1994	9,74	13,90	460,28	36,00	17,27	9,25	0,35	10,22	8,90	106,88	854,67	2825			1,95		2050	4.88	361,06	2310	6,87	21,80	2100		16,41
28/04/1995	12,90	13,90	465,21	41,88	16,97	9,42	0,67	9,85	10,41	133,75	878,98	2120			2,21		1890	4.87	385,55	2060	6,83	21,20	1710		18,69
31/08/1995	15,61	15,43	551,36	43,50	22,30	11,66	1,15	11,18	13,51	165,00	1084,14	2670			3,65		2070	5.79	402,36	2450	7,50	21,40	1940		20,47
29/12/1995	16,34	12,87	580,89	45,38	17,01	13,69	3,25	10,58	11,74	199,25	1211,51	3095			4,15		2220	6.67	441,73	2980	8,38	18,80	2190		28,12
30/04/1996	20,66	14,82	740,39	57,88	18,27	14,34	4,81	13,09	12,41	217,75	1354,44	3400			5,76		2480	7.48	500,78	3260	10,81	27,20	2390		29,56
30/08/1996	17,07	11,95	734,49	52,88	15,92	13,97	3,90	12,23	13,95	248,75	1486,68	3410			5,86		2240	6.79	404,28	3270	11,87	33,80	2620		28,62
31/12/1996	19,61	12,71	739,90	44,75	18,31	16,19	3,96	11,63	19,05	320,00	1601,90	3795			7,07		2380	11.06	466,21	3820	13,82	33,60	3330		36,50
30/04/1997	20,48	19,79	624,71	34,63	17,08	20,00	2,96	12,68	22,39	327,75	1808,03	4620			5,75		2710	9.92	456,61	4850	17,01	49,20	3680		43,94
29/08/1997	24,00	22,68	616,34	42,31	21,89	24,00	5,06	15,69	29,61	361,00	1901,86	5250		2,34	8,37		2880	10.28	519,03	4640	19,27	50,70	3150		52,31
31/12/1997	24,34	23,32	654,74	29,38	17,02	31,06	5,73	17,77	26,95	433,75	2077,85	5800		5,02	9,29		2800	12.05	513,75	5000	20,30	42,35	3740		69,62
30/04/1998	29,41	34,00	648,00	32,19	16,60	40,06	6,00	25,17	36,83	499,50	2504,69	5505		7,65	12,21		3130	14.73	657,79	4710	24,18	65,50	3450		69,56
31/08/1998	18,95	29,12	499,00	13,69	12,85	43,00	3,00	24,18	34,03	382,00	2270,37	5155		13,96	13,65		3060	13.25	556,96	4550	22,45	67,40	3010		65,75
31/12/1998	26,66	20,86	631,00	18,25	18,22	55,25	7,83	32,50	34,85	509,50	2544,56	4115		53,54	23,20		3640	15.96	709,64	4200	26,64	62,70	3070		88,87
30/04/1999	30,78	23,24	842,00	24,06	23,90	48,31	8,46	35,13	39,99	465,00	2365,65	5575		86,03	28,52		3780	13.25	856,57	4510	29,73	76,90	3390		73,62
31/08/1999	41,12	29,00	911,50	20,44	27,52	52,56	21,18	28,64	48,03	454,25	2401,63	7090		62,19	33,91		4880	13.60	685,64	4000	28,67	83,50	3230		74,62
31/12/1999	44,38	45,60	849,50	24,50	43,93	42,19	32,75	29,36	98,76	410,00	2496,92	15150	7,68	76,12	53,56		3570	13.76	1007,33	3730	24,86	124,00	4950		66,50
28/04/2000	52,68	51,00	1149,00	23,44	35,52	40,31	21,33	30,05	143,90	394,00	2614,57	12410	8,66	55,19	69,33		5710	14.11	1020,77	4330	21,69	141,50	5370		77,12
31/08/2000	60,32	92,05	1380,00	18,56	32,28	40,12	46,54	24,19	137,58	429,00	3053,08	11900	8,29	41,50	68,62		5280	12.95	1222,43	3820	26,91	133,50	4640		73,02
29/12/2000	31,56	60,50	1133,00	17,06	18,12	56,75	63,19	23,44	77,64	382,00	3375,00	7900	7,65	15,56	38,25		4940	13.35	867,13	4780	29,06	102,00	3650		93,06
30/04/2001	28,43	36,70	1025,00	18,23	13,92	38,54	49,20	29,48	47,67	331,00	3254,00	9240	6,83	15,78	16,98	1260000	3420	16.63	493,10	4980	29,60	105,00	4110		85,00
31/08/2001	23,21	17,01	777,00	20,74	15,57	38,13	59,27	19,87	36,83	330,00	3327,00	5290	6,95	8,94	16,33	1010000	2835	15.08	318,81	4420	27,79	81,70	3610		77,63
31/12/2001	20,54	19,20	680,00	19,11	13,44	35,81	68,93	15,72	41,17	309,50	3098,00	5990	6,03	10,82	18,11	879000	3460	14.62	317,37	4680	27,64	90,25	3320	796,00	78,54
30/04/2002	17,10	13,88	480,00	28,51	13,78	27,30	54,95	16,00	18,63	349,00	3215,00	6900	6,29	16,69	14,65	879000	3540	15.22	181,00	4080	23,47	102,50	3500	832,00	66,05
31/08/2002	13,43	5,18	283,50	28,49	10,74	23,08	40,18	11,77	7,15	306,00	1822,00	5170	4,93	14,94	13,82	819000	2785	13.15	160,50	3620	14,39	65,60	2935	724,00	58,05
31/12/2002	17,36	4,18	177,50	29,03	7,74	22,20	33,17	9,30	6,10	124,00	2220,00	4960	4,73	18,89	13,10	645000	3440	13.35	44,75	3870	10,23	54,20	3190	655,00	63,50
30/04/2003	16,30	7,34	135,00	27,02	7,08	18,10	32,75	10,30	7,45	127,00	2455,00	2900	5,11	28,67	15,04	404000	3010	14.43	75,25	3040	3,47	52,00	2700	733,00	63,82
29/08/2003	19,93	9,90	247,50	39,26	9,60	15,19	34,72	11,56	12,80	170,75	2430,00	3840	5,29	46,44	19,15	680000	3060	15.48	119,00	3500	7,27	70,80	3220	704,00	66,53
31/12/2003	22,97	10,21	235,00	48,61	12,59	17,39	36,70	16,00	12,90	168,25	2680,00	3710	5,14	52,64	24,29	836000	3330	15.67	133,50	3460	6,04	79,50	3620	723,50	70,33
30/04/2004	19,70	12,43	373,00	37,40	16,33	16,73	59,00	15,36	20,70	209,75	2637,00	4270	6,34	43,46	20,87	982000	3680	16.45	123,50	3550	6,46	57,95	3990	730,50	73,81
31/08/2004	17,89	9,60	320,00	44,39	14,45	18,46	59,33	14,11	20,20	200,50	2555,00	3780,00	6,05	38,14	18,76	985000	3790	16.79	108,00	3440	5,06	58,70	4320	679,50	63,45
31/12/2004	20.97	11.45	377.50	44.41	17,20	20.88	66.61	14.64	21.20	230.50	1889.00	3960	7,23	44.29	19.30	1040000	3990	18.70	119.25	3740	5.70	57.25	4170	848.00	56.75

L'andamento passato dei titoli azionari non offre garanzie di uguali rendimenti per il futuro.

Tabella esemplificativa delle prestazioni

		1° esempio	2° esempio	3° esempio
	Alla data dell'11 aprile 2006	È pagata la prestazione aggiuntiva del 3%	È pagata la prestazione aggiuntiva del 3%	È pagata la prestazione aggiuntiva del 3%
	Alla data dell'11 aprile 2007	È pagata la prestazione aggiuntiva del 4%	È pagata la prestazione aggiuntiva del 4%	È pagata la prestazione aggiuntiva del 4%
	4 aprile 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del + 1,5% La prestazione aggiuntiva del 9,39% è pagata l'11 aprile 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 20% La prestazione aggiuntiva del 3,80% è pagata l'11 aprile 2008	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 42% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
ne	6 aprile 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del +5% La prestazione aggiuntiva del 10,30% è pagata l'11 aprile 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 25% La prestazione aggiuntiva del 2,50% è pagata l'11 aprile 2009	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 34,7% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
Date di Osservazione	6 aprile 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 10% La prestazione aggiuntiva del 10% è pagata l'11 aprile 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 15% La prestazione aggiuntiva del 5,10% è pagata l'11 aprile 2010	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 53% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
Q	4 aprile 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 23% La prestazione aggiuntiva del 10% è pagata l'11 aprile 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 35% La prestazione aggiuntiva del 5% è pagata l'11 aprile 2011	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 58% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	4 aprile 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 38% La prestazione aggiuntiva del 10% è pagata l'11 aprile 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 50% La prestazione aggiuntiva del 5% è pagata l'11 aprile 2012	La minore tra le variazioni percentuali dei titoli del portafoglio è stata del - 46% La prestazione aggiuntiva non è pagata.
	Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale)	56,69%	28,40%	7%
	Alla scadenza dell'11 aprile 2012 (*)	È restituito al cliente il premio versato	È restituito al cliente il premio versato	È restituito al cliente il premio versato

(*) La prestazione è incrementata, in caso di morte prima della scadenza contrattuale, come descritto al precedente punto 1.1

3. Esemplificazione dell'andamento delle prestazioni

Gli esempi riportati nella "Tabella esemplificativa delle prestazioni" hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione della prestazione.

4. Opzioni del contratto

È data facoltà al Contraente, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, di optare, in alternativa alla liquidazione del capitale maturato, per la corresponsione di un capitale rivalutabile, liquidabile ad un termine differito prefissato,

oppure per l'erogazione di una rendita annua vitalizia, anch'essa rivalutabile di anno in anno, in una delle seguenti forme:

- pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e



successivamente vitalizia;
pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Le condizioni di rivalutazione del capitale o della rendita annua, il coefficiente di conversione in rendita utilizzato e le altre condizioni che regolamentano tali forme di assicurazione saranno quelle in vigore presso la Società all'epoca di esercizio dell'opzione e saranno indicate entro tale data.

5. Costi

La Società trattiene un importo pari al 6,35% del premio a copertura dei costi per il collocamento sostenuti dalla Società e delle spese per l'emissione del contratto, nonché un importo annuo pari allo 0,45% del premio stesso, a copertura delle spese di gestione che sosterrà nel corso della durata contrattuale.

In considerazione del fatto che, come descritto al successivo punto 8, il valore di riscatto, ammesso a partire dal 2° anno di durata contrattuale, è pari ad una percentuale del valore di mercato delle Obbligazioni, rispettivamente del 97% qualora il riscatto venga richiesto nel corso del 2° o del 3° anno di durata contrattuale e del 100% qualora venga richiesto

successivamente, si precisa che il valore di emissione di detto titolo, secondo le valutazioni effettuate in data 8 febbraio 2005, è pari a 90,50%. L'esercizio del diritto di riscatto, qualora il valore di mercato di detto titolo non subisse variazioni, comporterebbe quindi la liquidazione di un importo inferiore al premio versato del 12,22% qualora esercitato nel corso del 2° o del 3° anno di durata contrattuale e del 9,50% qualora venisse richiesto successivamente.

6. Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 7 anni, con il vincolo che l'età dell'Assicurato alla data della stipulazione della polizza non superi i 90 anni.

7. Modalità di versamento del premio

Il Contraente è tenuto a versare un premio unico di almeno 5.000,00 Euro.

Il premio, espresso in Euro, deve essere versato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. Tale disposizione è subordinata alla successiva comunicazione da parte della Società alla Banca dell'avvenuta accettazione della proposta.

8. Riscatto

Il Contraente può, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del valore di mercato delle Obbligazioni, pari al 97% qualora venga richiesto nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente. Il valore di mercato delle Obbligazioni da utilizzarsi a tal fine è quello relativo al primo giorno lavorativo della settimana successiva al quinto giorno lavorativo immediatamente successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto. L'ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.

Il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100 Euro di Capitale nominale, sarà pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 Ore".

Nella "Tabella esemplificativa del valore di riscatto" di seguito allegata riportiamo alcune esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto in corrispondenza di tre diversi ipotetici valori di mercato delle Obbligazioni.

Tabella esemplificativa del valore di riscatto

Valore di mercato delle Obbligazioni	Capitale nominale (Euro)	Valore di riscatto durante il 2° e il 3° anno di durata contrattuale (Euro)	Valore di riscatto a partire dal 4º anno di durata contrattuale (Euro)
90,00	10.000,00	8.730,00	9.000,00
100,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00
105,00	10.000,00	10.185,00	10.500,00

L'esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo, anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un contratto analogo. Non esiste una garanzia di valore minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato. Va in ogni caso tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando l'orizzonte temporale di durata contrattuale inizialmente ipotizzato.

Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, cui il valore di riscatto è indicizzato è riportata nel precedente punto 2.

Si sottolinea che, poiché il valore di riscatto risente comunque dell'eventuale deprezzamento delle Obbligazioni, anche se dovuto ad insolvenza dell'Emittente, l'ammontare pagabile in caso di riscatto non è garantito dalla Società.

9. Accettazione della proposta e sua modalità di revoca

L'emissione dei contratti è limitata nell'ambito di un importo complessivo prefissato dalla Società e corrispondente al valore delle Obbligazioni complessivamente acquistate dalla Società. Una volta raggiunto il limite complessivo di importo, la Società non potrà accettare altre proposte ed emettere i relativi contratti.

Ai sensi dell'art 112 del D.Lgs. 174/95, nella fase che precede la conclusione del contratto, il sottoscrittore ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione integrale delle somme eventualmente già pagate. Per l'esercizio della revoca della proposta, il sottoscrittore deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – Area Operations – P.za Carlo Erba, 6 – 20129 Milano, contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio eventualmente corrispostole.

10. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 174/95, ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata dalla Società. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al seguente indirizzo: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – Area Operations - P.za Carlo Erba, 6 -20129 Milano. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio eventualmente corrispostole.

11. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti ad inoltrare alla Direzione della Società per ottenere la liquidazione delle prestazioni o del valore di riscatto è descritta nell'Art. 14 delle Condizioni contrattuali ('Pagamenti della Società'). La Società provvederà alla liquidazione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 20 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta nel caso di pagamenti per scadenza o per liquidazione di rate di rendita e di 30 giorni da detta data nel caso di liquidazione per sinistro o per riscatto.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

12. Regime fiscale

Il premio non è fiscalmente detraibile.

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:

- se pagate sotto forma di capitale alla scadenza del contratto, o sotto forma di valore di riscatto, o sotto forma di capitale rivalutato (opzione):
 - sono esenti da IRPEF;
 - sono invece soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca pari, alla data di redazione della presente Nota,



al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il capitale liquidato e l'ammontare del premio pagato; tale differenza si ottiene applicando al suo importo, secondo il cosiddetto metodo dell'equalizzazione, gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento stessa;

- 2) se pagate sotto forma di rendita vitalizia (opzione):
 - sono esenti da IRPEF;
 - sono invece soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca pari, alla data di redazione della presente Nota, al 12,50% da calcolarsi sugli interessi maturati ogni anno;

- 3) se pagate sotto forma di capitale in caso di morte dell'Assicurato:
 - non sono soggette ad alcuna tassazione;
- 4) se pagate sotto forma di prestazioni aggiuntive:
 - costituiscono reddito sul quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari a al 12,50%, eventualmente rettificato secondo quanto descritto al punto 1.
- 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.
- 14. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" P.za Carlo Erba, 6 20129 Milano, fax

numero: 02/5966.2519, e-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

condizioni contrattuali

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1 Prestazioni assicurate

- 1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, sia in caso di vita dell'Assicurato, sia in caso di sua premorienza, l'ammontare maturato dal titolo di debito "3CIF Index Linked Notes due 2012" (in seguito le Obbligazioni) emesso da Caisse Centrale du Credit Immobilier de France, acquistato per far fronte alle prestazioni stesse, che consente:
 - il rimborso del Capitale nominale, posto ai fini del presente contratto pari al premio versato, alla scadenza contrattuale dell'11 aprile 2012;
 - la liquidazione di un importo aggiuntivo all'11 aprile 2006 e all'11 aprile 2007 pari rispettivamente al 3% e al 4% del Capitale nominale;
 - la liquidazione di un eventuale importo aggiuntivo ad ogni Ricorrenza indicata nella colonna "Ricorrenza" della "Tabella 1" pagabile alle condizioni descritte al successivo Art.2 ('Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali').

Tabella 1

Ricorrenza	Date di osservazione
11 aprile 2008	4 aprile 2008
11 aprile 2009	6 aprile 2009
11 aprile 2010	6 aprile 2010
11 aprile 2011	4 aprile 2011
11 aprile 2012	4 aprile 2012

2. In caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale avvenuta prima del compimento del 66° anno di età, alla scadenza dell'11 aprile 2012 il Capitale nominale da rimborsare verrà incrementato di un importo pari al 5% dello stesso con il

- limite massimo di 15.000,00 Euro.
- 3. In caso di morte dell'Assicurato durante la durata contrattuale avvenuta non prima del compimento del 66° anno di età, alla scadenza dell'11 aprile 2012 il Capitale nominale da rimborsare verrà incrementato di un importo pari allo 0,20% dello stesso con il limite massimo di 15.000,00 Euro.
- 4. In luogo delle prestazioni assicurate sopra descritte, i Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione immediata di un importo pari al valore di riscatto, calcolato ai sensi del successivo Art.9 ('Riscatto'). Ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale nominale viene incrementato dell'importo definito ai precedenti comma.

Articolo 2 Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

- 1. Fermo quanto disposto al successivo Art.3 ('Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali') e tenuto conto delle disposizioni riportate ai successivi comma del presente articolo, la prestazione aggiuntiva condizionale pagabile ad ogni Ricorrenza, sarà determinata dall''Agente di Calcolo' moltiplicando il "Nominale" per la percentuale riconosciuta indicata di seguito:
 - per la Ricorrenza dell'11 aprile 2008, la percentuale riconosciuta sarà pari al maggiore tra:
 - 0%
 - percentuale calcolata in base alla formula: 9% + (26% x "Performance");
 - ad ogni Ricorrenza a partire dall'11 aprile 2009 compreso e fino all'11 aprile 2012 compreso, la percentuale riconosciuta sarà pari al maggiore tra:
 - "Step Floor";
 - percentuale calcolata in base alla

formula: 9% + (26% x "Performance");

dove:

- per "Agente di Calcolo" si intende Deutsche Bank AG London;
- per "Nominale" si intende il Capitale nominale;
- per "Performance" si intende la "Variazione Percentuale" dell'"Azione Laggard" nel "Periodo di Osservazione" di riferimento;
- "Step Floor": nel caso in cui, alla Ricorrenza immediatamente precedente, la percentuale riconosciuta per il calcolo della prestazione aggiuntiva condizionale sia pari o superiore a qualsiasi dei "Livelli percentuali", allora lo Step Floor sarà pari al più elevato "Livello percentuale" raggiunto per quella precedente prestazione aggiuntiva condizionale. In ogni altro caso lo Step Floor sarà pari a zero;
- per "Livelli percentuali" si intende ciascuna delle seguenti percentuali: 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e 10%;
- per "Azione Laggard" si intende la "Azione" del "Basket" con la minore Variazione Percentuale nel Periodo di Osservazione di riferimento:
- per "Azione" si intende un'azione ordinaria del capitale sociale della "Società Emittente";
- per "Società Emittente" si intende ciascuna società riportata nella "Tabella 2";
- per "Basket" si intende il paniere comprendente le Azioni riportate nella "Tabella 2";
- per "Periodo di Osservazione" si intende il periodo dalla "Data di Emissione" compresa fino a ed inclusa la "Data di Osservazione" immediatamente precedente la relativa Ricorrenza;
- per "Data di Emissione" si intende l'11 aprile 2005;
- per "Date di Osservazione" si intendono le date indicate nella



colonna "Date di Osservazione" della "Tabella 1" riportata al precedente Art.1, ciascuna soggetta alle "Disposizioni relative alla Data di Osservazione" riportate al successivo comma 3;

 per "Variazione Percentuale" si intende il valore ottenuto eseguendo la formula:

$$\frac{Stock_n - Stock_0}{Stock_0}$$

dove:

- per "Stock_n" si intende il prezzo ufficiale di chiusura per Azione come pubblicato dalla "Borsa" alla Valorizzazione nella Data di Osservazione di riferimento ("Prezzo Finale");
- per "Stock₀" si intende il prezzo ufficiale di chiusura per Azione come pubblicato dalla "Borsa" alla Valorizzazione nella Data di Emissione ("Prezzo Iniziale");
- per "Borsa" si intende in relazione a ciascuna Azione la Borsa Valori riportata nella "Tabella 2";
- per "Borsa Affine" si intende ogni borsa riportata nella "Tabella 2" sulla quale sono trattati contratti futures o contratti di opzione relativi a ciascuna Azione.
- 2. Disposizioni relative alla Valorizzazione
 - per "Giorno Lavorativo di Borsa" si intende qualsiasi "Giorno Stabilito di Contrattazione" in cui ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla negoziazione durante le proprie regolari sessioni di contrattazione, nonostante una tale Borsa o Borsa Affine chiuda prima del proprio "Tempo Stabilito di Chiusura";
 - per "Tempo Stabilito di Chiusura" si intende, con riferimento ad una Borsa o Borsa Affine e ad un Giorno Stabilito di Contrattazione, qualsiasi momento di chiusura giornaliera stabilito per tale Borsa o Borsa Affine, senza considerare le contrattazioni after hours o qualunque altra contrattazione al

- di fuori delle ore di regolare sessione di contrattazione;
- per "Giorno Stabilito di Contrattazione" si intende qualsiasi giorno in cui è stabilito che ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla contrattazione;
- per "Tempo di Valorizzazione" si intende, in relazione a ciascuna Azione da valorizzare, il Tempo Stabilito di Chiusura alla relativa Data di Osservazione. Subordinatamente alle disposizioni in caso di "Turbativa del Mercato" riportate ai successivi comma del presente articolo, se la Borsa di riferimento chiude prima del suo Tempo Stabilito di Chiusura e il Tempo di Valorizzazione specifico è posteriore al tempo di chiusura effettiva per la sua regolare sessione di contrattazione, allora il Tempo di Valorizzazione sarà tale tempo di chiusura effettiva.
- 3. Disposizioni relative alla Data di Osservazione Se qualsiasi Data di Osservazione è un "Giorno Disrupted" allora la Data di Osservazione per ciascuna Azione contenuta nel Basket sarà il primo Giorno Stabilito di Contrattazione successivo che non è un Giorno Disrupted per tutte le Azioni contenute nel Basket, salvo che ciascuno dei 3 Giorni Stabiliti di Contrattazione immediatamente seguenti la "Data Stabilita di Osservazione" sia un Giorno Disrupted. In tale caso, (i) quel terzo Giorno Stabilito di Contrattazione sarà considerato la Data di Osservazione per ciascuna Azione contenuta nel Basket, nonostante tale giorno sia un Giorno Disrupted, e (ii) l'Agente di Calcolo formulerà la sua stima in buona fede del valore di ciascuna Azione contenuta nel Basket al Tempo di Valorizzazione in quel terzo Giorno Stabilito di Contrattazione.
 - Per "Data Stabilita di Osservazione" si intende qualsiasi

- data originaria che, se non per il verificarsi di un evento determinante un Giorno Disrupted, sarebbe stata una Data di Osservazione;
- per "Giorno Disrupted" si intende qualsiasi Giorno Stabilito di Contrattazione in cui qualsiasi Borsa o Borsa Affine non è aperta alla negoziazione durante la propria regolare sessione di contrattazione o in cui si è verificato un "Evento di Turbativa del Mercato".
- 4. Turbativa del Mercato
 - Per "Evento di Turbativa del Mercato" si intende il verificarsi o l'esistenza di (i) una "Turbativa della Contrattazione", (ii) una "Turbativa della Borsa", se nell'uno o nell'altro caso l'Agente di Calcolo determina che sia materiale, in qualsiasi momento durante l'ora che precede il relativo Tempo di Valorizzazione o (iii) una "Chiusura Anticipata".
 - Per "Turbativa della
 Contrattazione" si intende
 qualsiasi sospensione o limitazione
 imposta sulla contrattazione dalla
 relativa Borsa o Borsa Affine o da
 altro e se dovuta a movimenti nel
 prezzo che eccedono i limiti
 permessi dalla relativa Borsa o
 Borsa Affine o da altro, (i) relativa
 all'Azione sulla Borsa, o (ii) per i
 contratti di opzione o i contratti
 futures relativi all'Azione su
 qualsiasi Borsa Affine di
 riferimento;
 - per "Turbativa della Borsa" si intende qualsiasi evento (tranne che una Chiusura Anticipata) che turba o compromette (come determinato dall'Agente di Calcolo) la facoltà dei soggetti operanti sul mercato in generale di (i) effettuare transazioni o ottenere valori di mercato per le Azioni sulla Borsa, o (ii) effettuare transazioni in contratti di opzione o contratti futures relativi all'Azione su qualsiasi Borsa Affine

Tabella 2

Società Emittente / Azione	Borsa, Nazione	Borsa Affine	Settore industriale	Codice Reuters
Hewlett Packard	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Computer	HPQ.N
Alcatel	Parigi, Francia	MONEP	Apparecchiature per Telecomunicazioni	CGEP.PA
Reuters Group	Londra, UK	LIFFE	Multimedia	RTR.L
Newmont Mining	New Jork, USA	Chicago Board Options Exchange	Miniere d'oro	NEM.N
Motorola	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Apparecchiature per Telecomunicazioni	MOT.N
Schering-Plough	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Medico	SGP.N
Biogen Idec	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Medico e Biomedico	BIIB.OQ
Ford Motor	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Automobilistico	F.N
Ericsson	Stoccolma, Svezia	Stockholmsboersen	Apparecchiature per Telecomunicazioni	ERICb.ST
Bae Systems	Londra, UK	LIFFE	Difesa	BA.L
Astrazeneca	Londra, UK	LIFFE	Medico	AZN.L
Sony Corp	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Prodotti Audio/ Video	6758.T
Enel	Milano, Italia	IDEM	Elettrico	ENEI.MI
Amazon.com	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Prodotti e-commerce	AMZN.OQ
Cisco Systems	Nasdaq, USA	Chicago Board Options Exchange	Prodotti di Rete	CSCO.OQ
Mitsubishi Tokyo Financial Group	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Servizi Bancari	8306.T
Yamanouchi Pharmaceutical Co	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Medico	4503.T
Iberdrola	Madrid, Spagna	MEFF	Elettrico	IBE.MC
Cable & Wireless	Londra, UK	LIFFE	Telecomunicazione	CW.L
Fuji Photo Film	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Apparecchi fotografici	4901.T
Ahold	Amsterdam, Olanda	Euronext Amsterdam	Alimentare	AHLN.AS
Adecco	Virt-x, Svizzera	Eurex	Risorse Umane	ADEN.VX
Toyota Motor	Tokyo, Giappone	Osaka Securities Exchange	Automobilistico	7203.T
Hbos	Londra, UK	LIFFE	Sevizi bancari	HBOS.L
Eli Lilly	New York, USA	Chicago Board Options Exchange	Medico	LLY.N

di riferimento;

 per "Chiusura Anticipata" si intende in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa la chiusura della Borsa o Borsa Affine prima del proprio Tempo Stabilito di Chiusura salvo che tale tempo anticipato di chiusura sia annunciato da tale Borsa o Borsa Affine almeno un'ora prima del precedente tra (i) il momento effettivo di chiusura per la regolare sessione di contrattazione su tale Borsa o Borsa Affine in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) il termine ultimo di trasmissione di ordini da inserire nel sistema della Borsa o Borsa Affine per l'esecuzione al Tempo di Valorizzazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

Articolo 3

Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali

1. Aggiustamenti A seguito della dichiarazione della Società Emittente dei termini di qualsiasi "Evento di Potenziale Aggiustamento", l'Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Potenziale Aggiustamento ha un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento e, se così, (i) calcolerà gli aggiustamenti corrispondenti, da compiere su qualsiasi termine delle Obbligazioni nel modo in cui l'Agente di Calcolo ritenga appropriato per tenere conto di quell'effetto di diluizione o di



concentrazione (posto che nessun aggiustamento sarà calcolato per considerare unicamente cambiamenti della volatilità, del dividendo atteso, del tasso di prestito titoli o della liquidità) e (ii) determinerà la data effettiva dell'aggiustamento. L'Agente di Calcolo può (ma non deve) determinare i necessari aggiustamenti con riferimento all'aggiustamento relativo a tale Evento di Potenziale Aggiustamento compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi alle Azioni trattati su tale Borsa Affine.

Per "Evento di Potenziale Aggiustamento" si intende qualsiasi dei seguenti:

- (i) una suddivisione, un consolidamento o riclassificazione delle Azioni di riferimento (salvo se derivante da un Evento di Fusione), o una distribuzione di azioni a titolo gratuito o dividendo per qualsiasi di tali Azioni agli esistenti azionisti tramite un bonus, capitalizzazione o emissione similare;
- (ii) una distribuzione, emissione o dividendo agli esistenti detentori delle Azioni di riferimento di (a) tali Azioni oppure (b) altro capitale sociale o securities che diano il diritto al pagamento di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente in maniera uguale o proporzionale rispetto ai pagamenti ai detentori di tali Azioni o (c) titoli azionari o altri valori di un altro emittente acquisiti o posseduti (direttamente o indirettamente) dalla Società Emittente come risultato di una operazione di spin-off o di altra operazione simile, o (d) qualsiasi altro tipo di valore, diritto o warrant o altri attivi, in qualsiasi caso di pagamento (in contanti o in altro modo) ad un prezzo inferiore di quello prevalente sul mercato così

- come determinato dall'Agente di Calcolo;
- (iii) un Dividendo Straordinario;
- (iv) una richiesta da parte della Società Emittente rispetto alle Azioni di riferimento non pagate completamente;
- (v) un riacquisto di Azioni di riferimento da parte della Società Emittente o qualsiasi delle sue controllate sia utilizzando profitti sia capitale e qualora il controvalore per tali acquisti sia sotto forma di contanti, attivi o altro:
- (vi) qualsiasi altro evento che potrebbe avere un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento.
- 2. Eventi Straordinari
 - Per "Evento Straordinario" si intende un "Evento di Fusione", una "Offerta di Acquisto", una
 - "Nazionalizzazione", una "Insolvenza" o un "Delisting", a seconda del caso.
 - Per "Evento di Fusione" si intende, in relazione a qualsiasi Azione di riferimento, qualsiasi (i) riclassificazione o variazione di tale Azione che determini il trasferimento o l'impegno irrevocabile al trasferimento di tutte le Azioni disponibili in circolazione ad un altro ente o soggetto, (ii) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente o soggetto (fatti salvi i casi di consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Società Emittente si mantenga come entità che prosegue l'attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione), (iii) offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto al fine di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle

Azioni in circolazione della Società Emittente che determini il trasferimento o l'impegno irrevocabile al trasferimento di tutte tali Azioni (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall'offerente), oppure (iv) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente nel caso in cui la Società Emittente si mantenga come entità che prosegue l'attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione ma comporti che i detentori delle Azioni in circolazione (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall'offerente) immediatamente prima di tale evento posseggano subito dopo tale evento (una "Fusione Inversa") collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione (assumendo che tutti i titoli sono convertiti o scambiati con Azioni), in ciascun caso in cui la "Data di Fusione" coincida o sia precedente la Data di Osservazione finale;

- per "Offerta di Acquisto" si intende una offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto da cui risulti per tale ente o soggetto l'acquisto o altrimenti l'ottenimento, mediante conversione o altre modalità, di più del 10% e meno del 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società Emittente, come determinato dall'Agente di Calcolo, basato su disposizioni di agenzie governative o a regolamentazione autonoma o su altra tale informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante;
- per "Nazionalizzazione" si intende che tutte le Azioni oppure tutti o praticamente tutti gli attivi di una Società Emittente vengono

- nazionalizzati, espropriati o in altro modo trasferiti ad un'agenzia governativa, autorità, ente statale o ente semipubblico;
- Per "Insolvenza" si intende che a causa di liquidazione volontaria o involontaria, bancarotta, insolvenza, dissoluzione o scioglimento o ogni altro procedimento analogo riguardante una Società Emittente, (A) tutte le Azioni di tale Società di Riferimento devono essere trasferite ad un fiduciario, liquidatore o altro funzionario simile oppure (B) viene legalmente vietato ai detentori delle Azioni di quella Società Emittente il trasferimento delle stesse;
- per "Delisting" si intende che la Borsa annuncia che in conformità alle regole di tale Borsa, le Azioni cessano (o cesseranno) di essere incluse nel listino, commercializzate o pubblicamente quotate nella Borsa per qualsiasi motivo (fatto salvo un Evento di Fusione o un'Offerta di Acquisto) e non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in una borsa o sistema di quotazione dello stesso paese della Borsa (o, in qualsiasi stato membro dell'Unione Europea, nel caso le Azioni sono state quotate in una borsa o sistema di quotazione dell'Unione Europea). Per evitare qualsiasi dubbio, vi sarà un Delisting se (a) la Borsa è negli Stati Uniti e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori); e (b) la Borsa è nell'Unione Europea e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi delle borse o sistemi di quotazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,

- Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito;
- per "Data di Fusione" si intende la data di chiusura di un Evento di Fusione o, ove una data di chiusura non può essere determinata in base alla legge locale applicabile a tale Evento di Fusione, un'altra data come determinato dall'Agente di Calcolo;
- per "Data di Offerta di Acquisto" si intende, in relazione ad una Offerta di Acquisto, la data in cui le azioni nell'ammontare della percentuale limite applicabile sono effettivamente acquistate o altrimenti ottenute (come determinato dall'Agente di Calcolo);
- per "Azione-per-Azione" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento consiste (o, a scelta del detentore di tali Azioni, potrà consistere) esclusivamente in "Nuove Azioni";
- per "Azione-per-Altro" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito esclusivamente da un "Altro Corrispettivo";
- per "Azione-per-Combinato" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito da un "Corrispettivo Combinato";
- per "Altro Corrispettivo" si intende denaro in contanti e/o titoli (che non siano Nuove Azioni) o attivi (sia dell'offerente che di terzi);
- per "Corrispettivo Combinato" si intende Nuove Azioni in combinazione con Altro Corrispettivo;
- per "Nuove Azioni" si intende (A) se la Borsa menzionata è situata negli Stati Uniti, azioni ordinarie,

- sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere pubblicamente quotate, commercializzate o incluse nel listino di qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori) e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni; e (B) se la Borsa menzionata è situata nell'Unione Europea, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere quotate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni;
- per "Azione Sostitutiva" si intende, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo a sua esclusiva discrezione, la azione con la più alta capitalizzazione a flottante libero nello stesso "Settore Industriale" e nella stessa "Regione" dell'"Azione Disrupted" alla Data di Fusione o alla Data di Offerta di Acquisto o alla pertinente data effettiva, a seconda del caso, tale flottante libero e capitalizzazione come annunciati dal Morgan Stanley Capital Index (MSCI);
- per "Prezzo Spot" si intende: (i) in relazione ad una Azione che sia una "Azione Disrupted", l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o



per conto dell'Agente di Calcolo) immediatamente prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting, e (ii) in relazione ad una Azione che sia un'Azione Sostitutiva o una Nuova Azione, l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) il giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting;

- per "Settore Industriale" si intende, in relazione ad una Azione, il settore industriale di appartenenza allocato da MSCI e, con riferimento ad una Azione Sostitutiva, il settore industriale allocato a tale Azione Sostitutiva da MSCI;
- per "Regione" si intende in relazione ad una Azione, la regione (USA, Asia o Europa) in cui è costituita la Società Emittente ed in relazione ad una Azione Sostitutiva, la regione (Usa, Asia o Europa) in cui l'emittente di tale Azione Sostitutiva è costituito.
- (A) Se si verifica una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato per una Azione (tale Azione sia una

Azione Disrupted) e l'emittente delle Nuove Azioni non è già una Società Emittente, allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni per includere il rispettivo valore delle Nuove Azioni a cui il detentore dell'Azione immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto avrebbe avuto diritto in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:

- (i) la Nuova Azione e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tali Nuove Azioni in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Nuova Azione e il Prezzo Iniziale della Nuova Azione sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- (B) Se una Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, un Evento di Fusione Azione-per-Altro, o una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato dove l'emittente delle Nuove Azioni è una Società Emittente, si verifica per una Azione (tale Azione sia una Azione Disrupted), allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni sostituendo l'Azione Disrupted del Basket con una Azione

- Sostitutiva in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
- (i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
- (C) Se si verifica una
 Nazionalizzazione, Insolvenza o
 Delisting per una Azione (tale Azione
 sia una Azione Disrupted), l'Agente
 di Calcolo provvederà a sostituire
 l'Azione Disrupted del Basket con
 una Azione Sostitutiva all'effettiva
 data di tale evento. Di conseguenza:
- (i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
- (ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi di tale evento, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.

Il Prezzo Iniziale della Azione

Sostitutiva sarà calcolato applicando la seguente formula:

Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva = Prezzo Spot AS x Rapporto

Prezzo Spot AS = Prezzo Spot dell'Azione Sostitutiva = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) nel giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azioneper-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.

Rapporto = Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted / Prezzo Spot AD

Prezzo Spot AD = Prezzo Spot dell'Azione Disrupted = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per tale Azione alla relativa Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) subito prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell'Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell'Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell'Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.

Articolo 4 Esclusioni

- Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti terriroriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. É escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
 - dolo del Contraente e del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;.
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aereomobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione:
- decesso causato da sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
- 2. In questi casi la Società riconosce la prestazione prevista in caso di vita dell'Assicurato.

Articolo 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- 1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 6 Premio

- Le prestazioni assicurate di cui all'Art.
 1 sono assicurate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico pattuito.
- Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

 Ogni versamento deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di

recesso

Articolo 7 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

- 1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società comunicazione scritta attestante il proprio assenso. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
- 2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dalla data di decorrenza dell'assicurazione, se successiva.

Articolo 8 Diritto di recesso

- 1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. Area Operations P.za Carlo Erba, 6 20129 Milano.
- 2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
- 3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la



Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Parte III -Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 9 Riscatto

- Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.
- Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del valore di mercato delle Obbligazioni, pari al 97% qualora venga richiesto nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
- 3. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni è quello relativo al primo Giorno Lavorativo della settimana successiva al quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto.
- Esclusivamente ai fini di quanto previsto al precedente comma per "Giorno Lavorativo" si intende ogni giorno non festivo (diverso da Sabato ovvero Domenica) in Italia.
- 5. Il valore di mercato delle Obbligazioni, espresso per 100 Euro di Capitale nominale, verrà pubblicato sulla pagina Reuters DMGWA21 e su di un quotidiano a diffusione nazionale.

Articolo 10

Prestiti

 A fronte del presente contratto non possono essere concessi prestiti dalla Società.

Articolo 11

Cessione, pegno e vincolo

- 1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
- 2. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Articolo 12 Opzioni

- Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, l'ammontare maturato potrà essere convertito in una delle seguenti prestazioni di opzione:
 - a) in un capitale rivalutabile, liquidabile ad un termine differito prefissato a scelta del Contraente; oppure
 - b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppur

 c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

oppure

- d) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.
- 2. Le condizioni di rivalutazione del capitale o della rendita annua di opzione, i coefficienti per la

determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, a richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 13 Beneficiari

- 1. Beneficiario in caso di vita è il Contraente.
- Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
- 3. La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio:
 - b) dopo la morte del Contraente;
 - c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
- In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari in caso di morte.
- 5. La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 14 Pagamenti della Società

- Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
 - originale della polizza e delle

- eventuali appendici di variazione contrattuale;
- copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto;
- certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;
- nel caso di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della Società o richiedibile direttamente alla Società stessa.
- Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:
 - il certificato di morte;
 - una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio;
 - atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
 - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.

- 3. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia eventualmente prescelta in sostituzione del capitale maturato è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.
- 4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso. L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza del contratto o della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza del contratto o della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza del contratto o della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.
- 5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
- 6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
- 7. Ad esclusione del caso in cui la Società abbia ricevuto comunicazione

- dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, il pagamento delle prestazioni aggiuntive liquidabili all'11 aprile 2006 e all'11 aprile 2007 e delle eventuali prestazioni aggiuntive condizionali liquidabili alle Ricorrenze, con esclusione della prestazione aggiuntiva condizionale eventualmente liquidabile a scadenza, in deroga a quanto indicato nei precedenti comma 1 e 6, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. È data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario su cui accreditare dette prestazioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione, alla quale detta comunicazione deve avere effetto.
- 8. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.

Articolo 15 Foro Competente

Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 16 Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 17 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.





